



# COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

## **ISTITUZIONE BANDO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA DA EPIDEMIA COVID - 19 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI LOCAZIONE 2020**

### **Art. 1**

#### **SPORTELLO 2020**

1. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 21 maggio 2020, è istituito il "Bando comunale per il sostegno alle famiglie in grave disagio economico conseguente all'emergenza sanitaria da epidemia Covid -19 per il contenimento delle spese di locazione 2020";
2. Il Comune mette a disposizione risorse proprie per ridurre nell'anno 2020 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della L.N. 431/1998. Le condizioni di accesso e criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi del presente atto.

La ripartizione delle risorse avverrà in relazione alle domande ammissibili che verranno presentate.

### **Art. 2**

#### **SOGGETTI BENEFICIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

Possano richiedere il contributo:

- a) i conduttori residenti in Arcisate da almeno tre mesi e che nell'anno 2020 sono titolari di contratti di locazione su libero mercato, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Arcisate, utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale (per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge);

- b) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
- c) la cittadinanza di un altro stato. in questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel territorio dello stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo e devono avere la residenza da almeno tre anni nel territorio comunale
- d) I richiedenti di cui al punto 3.1 devono avere un isee ordinario o corrente massimo di € 26.000, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni. I cittadini che non fossero in possesso dell'attestazione ISEE, possono autocertificare il possesso del requisito, riservandosi di consegnare l'attestazione ISEE successivamente e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La liquidazione dell'eventuale contributo spettante, in tal caso, avverrà solo dopo ricevimento di attestazione Isee.
- e) Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.
- f) La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purchè il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.
- g) facenti parte di nucleo familiare in cui si sia verificata una o più condizioni collegate alla crisi dell'emergenza sanitaria 2020 (perdita del posto di lavoro, consistente riduzione dell'orario di lavoro, mancato rinnovo di contratto a termine, cessazione di attività libero-professionale, malattia grave, decesso di un componente familiare, ecc) ovvero che siano temporaneamente privi di reddito per effetto di condizioni lavorative che non consentano l'accesso alle misure previste già da bandi distrettuali o regionali per il 2020

### **Art. 3**

#### **SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO**

1. Non possono richiedere il contributo, nuclei familiari conduttori:
  - a) nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

- b) che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di servizi abitativi pubblici locate secondo la normativa regionale;
- c) che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, in quanto la determinazione del corrispettivo dovuto per il godimento non avviene in forza di regole di libero mercato, ma per effetto dei principi e delle finalità mutualistiche proprie della cooperativa nei confronti dei soci, i quali partecipano alla formazione degli indirizzi della cooperativa stessa;
- d) che abbiano rilasciato nell'anno 2020 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altro Comune.
- e) che non siano sottoposti a procedure di rilascio dell'abitazione;
- f) che abbiano già ottenuto contributi nell'anno 2020 relativamente ai bandi distrettuali "emergenza abitativa per morosità incolpevole" e "emergenza abitativa sostegno alla locazione COVID- 19"

#### **Art. 4**

#### **ACCESSO AI CONTRIBUTI E CRITERI DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA**

1. Ai conduttori beneficiari per il "**grave disagio economico**" conseguente all'emergenza sanitaria da epidemia Covid -19 sono destinate risorse complessive pari a € 13.655,00 = di fondi comunali distribuite attraverso un contributo fissato in massimo € 600,00= una tantum per ciascun beneficiario, sino ad esaurimento del fondo sulla base di una graduatoria ,

I conduttori beneficiari e la relativa graduatoria sono riconducibili a due tipologie:

- a) Conduttori con un ISEE ordinario o corrente 2020 non superiore € 15.000,00.=
- b) Conduttori con un ISEE ordinario o corrente 2020 da € 15.001 fino a 26.000,00 = determinato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni;

La ripartizione delle risorse avverrà in relazione alle domande ammissibili presentate e secondo i seguenti criteri che formuleranno la graduatoria finale:

#### **. 1° FASE DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

- Precedenza in graduatoria ai nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente non superiore 15.000,00 con priorità ai cittadini che presentino morosità incolpevole e sino ad esaurimento del fondo
- Contributo massimo erogabile una tantum: € 600,00=
- Si terrà in considerazione l'importo relativo ad eventuale morosità fino ad un massimo di € 600,00 ovvero, qualora non vi sia morosità incolpevole ma

difficoltà contingente nel pagare la rata d'affitto del mese in corso, il contributo corrisponderà all'importo di una mensilità di affitto come risultante dal contratto di locazione e fino a massimo € 600,00.

- Qualora il fondo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande regolarmente presentate con Isee ordinario o corrente fino ad € 15.000,00 le risorse a disposizione verranno equamente suddivise per il numero delle suddette domande pervenute nei termini di scadenza del bando.

## **2° FASE DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA**

- Qualora il fondo non si esaurisca sulla base delle domande di cui al punto precedente, le risorse eccedenti verranno destinate ai richiedenti con Isee ordinario o corrente compreso tra € 15.000,00 ed € 26.000,00 con priorità ai cittadini che presentino morosità incolpevole e sino ad esaurimento del fondo
- Contributo massimo erogabile una tantum: € 600,00=
- Si terrà in considerazione l'importo relativo ad eventuale morosità fino ad un massimo di € 600,00 ovvero, qualora non vi sia morosità incolpevole ma difficoltà contingente nel pagare la rata d'affitto del mese in corso, il contributo corrisponderà all'importo di una mensilità di affitto come risultante dal contratto di locazione e fino a massimo € 600,00.
- Qualora il fondo non fosse sufficiente a soddisfare tutte le domande regolarmente presentate con Isee ordinario o corrente compreso tra € 15.000,00 ed € 26.000,00 le risorse a disposizione verranno equamente suddivise per il numero delle suddette domande pervenute nei termini di scadenza del bando.

## **ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO**

- I conduttori il cui nucleo familiare, nel corso dell'anno 2020 e fino alla data di chiusura del bando, abbiano già ottenuto contributi comunali relativamente a questioni inerenti l'alloggio (ive comprese utenze domestiche), anche in modo cumulativo, pari o superiori ad € 1.500,00.= non possono percepire il contributo di cui al presente bando per l'ottenimento del fondo affitto; coloro che abbiano già ottenuto dei contributi comunali come sopra indicato, pur non raggiungendo gli € 1.500,00, possono ottenere il contributo affitto fino al massimo di € 600,00 ma non oltrepassando i complessivi € 1.500,00; coloro che, ottenuto il contributo affitto, facciano richiesta di ulteriori contributi successivamente alla chiusura del bando, potranno percepirli fino alla concorrenza massima di € 1.500,00 se hanno già ottenuto il contributo affitto e comunque sulla base di quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali e per la realizzazione degli interventi e servizi sociali

I contributi di cui ai precedenti punti a) e b) sono alternativi e non cumulabili.

In caso di morosità, il contributo verrà versato direttamente al locatore a titolo di compensazione del debito maturato dal conduttore, il quale deve presentare apposita attestazione (allegato 2) sottoscritta dal proprietario.

## **Art.5**

### **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI MODULI ALLEGATI**

Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata.

**LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 25 MAGGIO 2020 AL 3 LUGLIO 2020.**

La domanda può essere presentata entro le ore 12.30 del 3 luglio 2020 al Comune di Arcisate in via Roma 2, **PREVIO APPUNTAMENTO D A PRENDERSI PRESSO I SERVIZI SOCIALI TELEFONICAMENTE /al numero 0332/470124 nt. 5 OPPURE TRASMESSA VIA MAIL all'indirizzo [SERVIZISOCIALI@COMUNEARCISATE.VA.IT](mailto:SERVIZISOCIALI@COMUNEARCISATE.VA.IT).**

**La domanda di cui all'allegato 1) deve essere corredata obbligatoriamente dall'allegato 4) "Informativa privacy sottoscritta e, se ricorrono le circostanze, dagli allegati 2) – "Accordo con il proprietario in caso di morosità" e allegato 3) "autocertificazione in caso di predisposizione di Isee entro i 60 giorni successivi alla domanda" e da attestazione Isee ordinario o corrente 2020 da richiedersi, se non già in possesso, presso enti di assistenza fiscale/patronati.** Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.

I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2020 presentano una sola domanda.

I cittadini che non fossero in possesso dell'attestazione ISEE, possono autocertificare il possesso del requisito - allegato 3), riservandosi di consegnare l'attestazione ISEE successivamente e comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La liquidazione dell'eventuale contributo spettante, in tal caso, avverrà solo dopo ricevimento di attestazione Isee.

## **Art. 6**

### **INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti sono coperti da segreto di ufficio. La tutela dei dati personali è prevista ai sensi di quanto prescritto dalla legge sulla Privacy (Reg. UE 2016/679 art.13) , dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, GDPR 2016/679 e dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tali dati sono pertanto utilizzati unicamente per l'erogazione del beneficio previsto dal presente bando da parte del Comune di residenza del richiedente.

Ai sensi del D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101, i richiedenti autorizzano il Comune a chiedere agli uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione, informazione ritenute utili ai fini della valutazione della domanda.

Il cittadino deve sottoscrivere la pesa visione dell'informativa privacy – allegato 4)

## **Art. 7**

### **CONTROLLI**

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri prestabiliti ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nei criteri del presente bando comunale, tenuto conto che il Comune di Arcisate quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

.